

Tribunale di Milano, Sez. Fall. Dec. 5 ottobre 2020. Presidente Relatore: PASCALE.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L. N. 3 DEL 2012

Il Giudice Designato, dott.ssa Guendalina Pascale,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14^{ter} ss L. n. 3 del 2012 depositata in data 10.7.20 da G.B., in proprio e quale socia accomandataria della società S. sas di B.G.C. rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. [REDACTED] e con l'ausilio dell'OCC dott.ssa V.P.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione


Rilevato che l'istanza rassegnata prevede la messa a disposizione del solo importo mensile di Euro 350,00, essendo il restante importo mensile di Euro 1.020,00 necessario per le spese di vita della debitrice ed essendo gli arredi e i mobili del negozio necessari all'espletamento dell'attività svolta;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14^{ter} co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con



ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. n. 3 del 2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14^{quinquies} L. n. 3 del 2012;
nomina Liquidatore l'avv. [REDACTED];

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14^{novies} co. 5 L. n. 37 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14^{ter} L. n. 3 del 2012 (10.7.20);

ordina la consegna dell'importo mensile di Euro 350,00 facente parte del patrimonio di liquidazione, essendo esclusi dalla liquidazione il restante importo mensile di Euro 1.020,00 e gli arredi e i mobili del negozio;

dispone che il liquidatore proceda alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14^{sexies} L. n. 3 del 2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14^{octies} L. n. 3 del 2012 e alla liquidazione ex art. 14^{novies} L. n. 37 del 2012;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Così deciso in Milano, il 5 ottobre 2020.